

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00346/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 346 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Martina Barattucci, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Febbo,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ambito Territoriale
Provincia dell'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Laquila,
c/o Compl. Monumen. di San Domenic;

nei confronti

Ciaschetti Ilaria, Venditti Maria, Scalzitti Tommasina non costituiti in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

-) del provvedimento emesso in data 26.07.2019, con il quale è stata pubblicata la
graduatoria finale dei candidati, con riferimento al “Concorso straordinario per

titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell'Infanzia e Primaria”, di cui al D.D.G n. 1546/2018 del 07.11.2018 (doc. 7);

-) della nota/provvedimento del 2.08.2019 con la quale, in risposta al “reclamo” - inerente la mancata valutazione di due titoli prodotti in sede di domanda di ammissione -, inoltrato dalla ricorrente in data 30.07.2019 a mezzo mail, giusta indicazioni di cui al relativo “Avviso” (privo di data) del Dirigente dell'Ufficio 3° - Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila -, il “Presidente della II sottocommissione” così lo ha rigettato: “Gent.ma Martina Barattucci, La informo che la commissione non è legittimata ad attribuire il punteggio richiesto in quanto i dati non compaiono in piattaforma” (doc. 10);

-) di ogni altro atto e/o provvedimento ad essi presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso (anche non conosciuto, come, ad esempio, i verbali delle operazioni di concorso relativi alle valutazioni dei titoli);

nonché, per la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere la riformulazione corretta della graduatoria, con valutazione positiva, pari a punti 10, in linea con quanto disposto dall'Allegato “C” del D.M. 17.10.2018, dei due titoli pretermessi dalla Commissione di valutazione (e cioè: l'aver la ricorrente svolto “nel corso degli ultimi otto anni aa. ss., le seguenti annualità di servizio specifico su posto comune e di sostegno:

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20\7\2020 :

- nel ricorso iscritto al n. 346/2019 di r.g., proposto per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia giuridica -

-) del provvedimento emesso in data 26.07.2019, con il quale è stata pubblicata la graduatoria finale dei candidati, con riferimento al “Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell'Infanzia e Primaria”, di cui al D.D.G n. 1546/2018 del 7.11.2018;

-) della nota/provvedimento del 2.08.2019 con la quale, in risposta al “reclamo” -

inerente la mancata valutazione di due titoli prodotti in sede di domanda di ammissione -, inoltrato dalla ricorrente in data 30.07.2019 a mezzo mail, giusta indicazioni di cui al relativo “Avviso” (privo di data) del Dirigente dell'Ufficio 3° - Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila -, il “Presidente della II sottocommissione” così lo ha rigettato: “Gent.ma Martina Barattucci, La informo che la commissione non è legittimata ad attribuire il punteggio richiesto in quanto i dati non compaiono in piattaforma” (doc. 10);

-) di ogni altro atto e/o provvedimento ad essi presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso (anche non conosciuto, come, ad esempio, i verbali delle operazioni di concorso relativi alle valutazioni dei titoli);

- nonché, in conseguenza dell'impugnativa odiernamente proposta, anche per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia giuridica

-) del provvedimento prot. n. 2091 del 16.04.2020 pubblicato in data 16.04.2020, con il quale è stata rettificata la graduatoria di merito del “Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell'Infanzia e Primaria”, di cui al D.D.G n. 1546/2018 del 7.11.2018;

-) del provvedimento prot. n. 2836 del 21.05.2020 pubblicato in data 21.05.2020, con il quale è stata ripubblicata la graduatoria di merito del ”Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell'Infanzia e Primaria”, di cui al D.D.G n. 1546/2018 del 7.11.2018;

-) di ogni altro atto e/o provvedimento ad essi presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso (anche non conosciuto, come, ad esempio, i verbali delle operazioni di concorso relativi alle valutazioni dei titoli).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell’Ambito Territoriale Provincia dell'Aquila;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2020 il dott.

Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori Francesco Paolo Febbo per la parte ricorrente, l'avvocato dello Stato Anna Buscemi per l'amministrazione resistente;

Considerato che:

- l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;
- con ordinanza 82 del 2020, questo Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio a cura della ricorrente sia mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente sia a mezzo di pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale;
- il Collegio ritiene che tale forma di pubblicità del ricorso introduttivo sia sufficiente garanzia per il contraddittorio e pertanto la notifica dei motivi aggiunti può essere autorizzata mediante semplice pubblicazione del testo integrale sul sito internet della Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, ordinanza 7680 del 2015 Tar Napoli ordinanza 1665 del 2017);
- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso per motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'Amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso per motivi aggiunti e l'elenco nominativo dei controinteressati destinatari dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla

presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso per motivi aggiunti e dell'elenco dei controinteressati;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso per motivi aggiunti e l'elenco;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, il Collegio ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'Amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso per motivi aggiunti sul sito;
- detta pubblicazione dovrà avvenire, qualora la parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione, entro 30 giorni dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza, con deposito della prova della intervenuta pubblicazione sul sito dell'Amministrazione entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;
- entro lo stesso termine dovranno avvenire ed essere depositate le notifiche individuali ove la ricorrente opti per quest'altra opzione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima),

dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in motivazione.

Fissa l'ulteriore trattazione della presente istanza cautelare unitamente al merito già fissato all'udienza pubblica del 6 novembre 2020.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Massimiliano Balloriani

IL PRESIDENTE

Paolo Passoni

IL SEGRETARIO